



VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore sedici in Milano presso la sede sociale a seguito di regolare convocazione a norma di statuto, si è riunita in sessione straordinaria l'assemblea dell'Associazione "La Memoria del Teatro" con sede a Milano, via Freguglia 10, codice fiscale e partita IVA n. 06870030969, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie
- 2) Variazione sede sociale
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti in collegamento telematico i seguenti signori:

Vitale Francesca Romana, Vitale Pia Alessandra, Ratti Antonella, Li Vigni Ilaria Ilda Luisa, Ceriani Umberto Senatore, Rossi Daniela Grazia, Perozzo Luciano Giuseppe, Maesano Laura Vincenzina Maria, Nicotra Ferdinando Giovanni Maria, Foti Gabriella, costituenti la totalità dei soci dell'associazione.

Assume la presidenza il presidente del consiglio direttivo la signora Francesca Romana Vitale la quale nomina quale segretario addetto alla redazione del presente verbale la signora Alessandra Pia Vitale.

Il presidente constatata e fatta costatare la presenza della totalità dei soci testé elencati, introduce il primo punto all'ordine del giorno comunicando all'assemblea che al fine di adeguare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. lo statuto sociale, si rende necessario modificare lo stesso, variando la sede legale ai fini di una più efficiente gestione ope-

FR

PAV

rativa. Dopo una breve discussione il presidente viene invitato dai soci al-

la lettura del nuovo statuto.

Terminata la lettura dello statuto il presidente invita l'assemblea ad

esprimersi in merito all'approvazione dello statuto.

L'assemblea dopo breve consultazione all'unanimità

delibera

Di approvare il nuovo statuto sociale come da allegato A al presente verbale

dando mandato al presidente o ad un suo delegato al deposito dello stesso

per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

In merito al secondo punto all'odg, il presidente comunica all'assemblea che

a seguito dei positivi riscontri dell'attività sociale svolta nella città di

Catania è più opportuno trasferire la sede legale al fine una più agevole

gestione operativa, mantenendo comunque una sede secondaria a Milano.

Dopo breve discussione, l'assemblea in accordo con la proposta del presiden-

te all'unanimità

delibera

di trasferire la sede legale da Milano via Carlo Freguglia 10 a Catania via

Giacomo Leopardi 141 ed istituire una sede secondaria in Milano via Fontana

22.

Null'altro essendo a deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 17/15 do-

po lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario

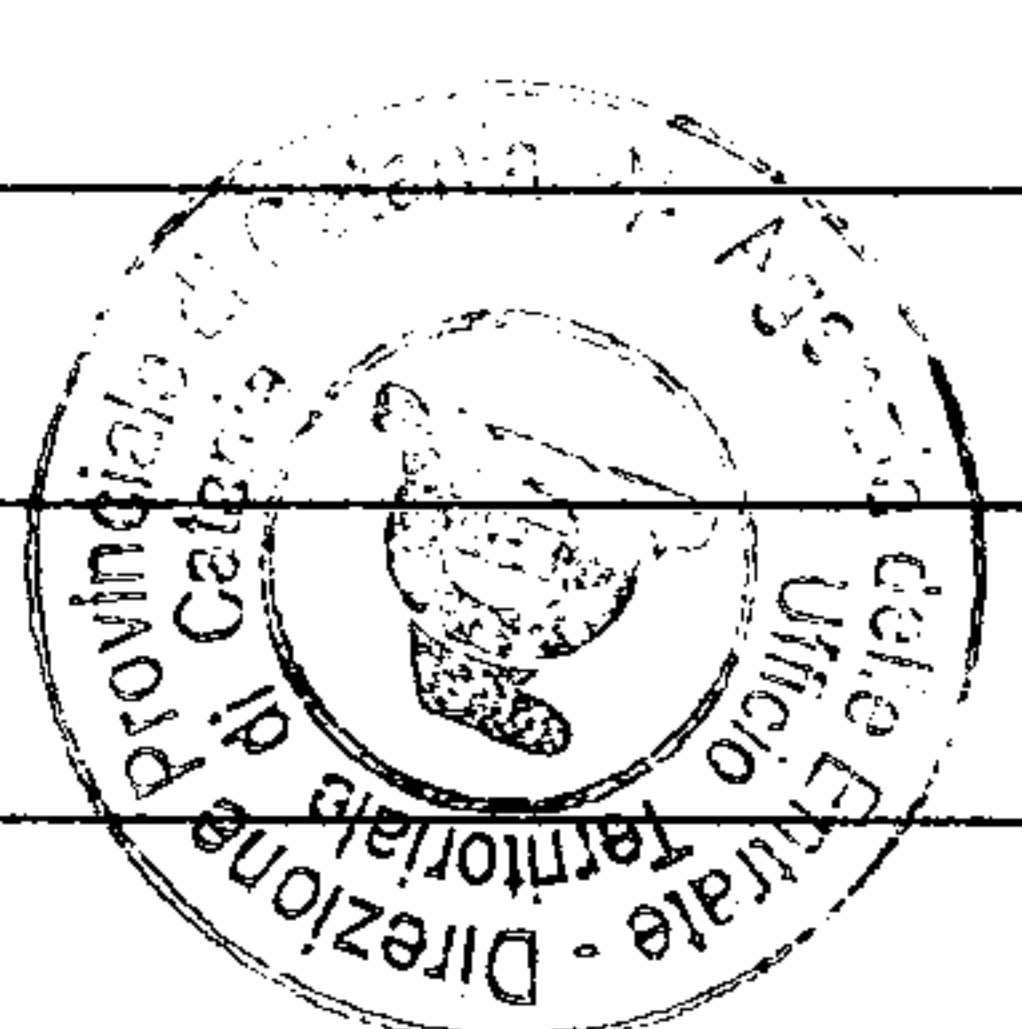
Francesca Romana Vitale

Alessandra Pia Vitale

Francesca Romana Vitale

Pia Alessandra Vitale

REG. TO ALIMP. 1336
IL 07 APR. 2021
RISUSSIG
SENE 337,00
PAPPALARDO CARMELO*
Firma su delega della Direzione Provinciale (Candida Cimino)



ALLEGATO A AL VERBALE D'ASSEMBLEA DEL 29 marzo 2021

ASSOCIAZIONE CULTURALE "La Memoria del Teatro ETS"

STATUTO SOCIALE

Art. 1 COSTITUZIONE - E' costituita con riferimento all'Art. 18 della Costituzione Italiana ed in base agli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata: " La Memoria del Teatro ETS ". L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 SEDE - L'Associazione ha sede in Catania 95126 via Giacomo Leopardi n. 141 e sede distaccata in Milano 20122 via Fontana, n. 22

L'Assemblea dei soci potrà stabilire l'apertura di nuove sedi in territorio italiano e all'estero.

Art. 3 SCOPI ED OGGETTO SOCIALE - L'Associazione è apartitica e non persegue scopi di lucro. La propria attività è finalizzata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura. Le attività dell'associazione e le sue

[Handwritten signature]

finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

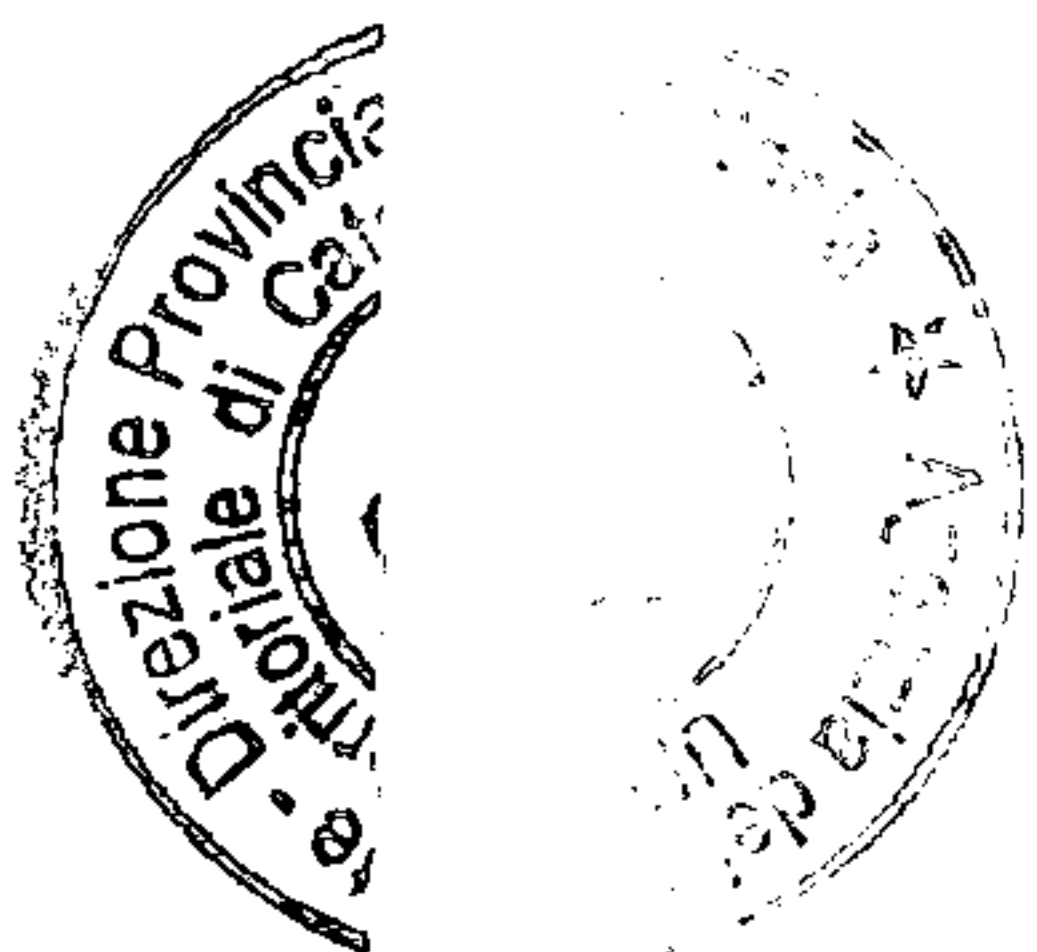
- Promuovere e diffondere la cultura teatrale e musicale;
- L'organizzazione, e/o produzione diretta o indiretta, di spettacoli di teatro, di danza e di musica jazz, classica, popolare, di ricerca, di tradizione, di avanguardia, eventi, festival, rassegne, concorsi, stages, seminari, proiezioni, gruppi di ricerca e di studio, laboratori teatrali, manifestazioni da strada, iniziative editoriali e multimediali, mostre d'arte e di fotografia, spettacoli e cortometraggi cinematografici, e qualsiasi altra manifestazione che abbia come riferimento il teatro, lo spettacolo e la cultura in qualsiasi forma;
- La promozione di iniziative per raccolte di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- La promozione, organizzazione e gestione di iniziative di servizi, attività culturali, ludiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze degli associati, come l'organizzazione di un servizio interno di

somministrazione di bevande e alimenti al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;

- L'organizzazione e la gestione di corsi di orientamento e formazione professionale nell'ambito del settore teatrale, musicale e dello spettacolo in genere.
- L'insegnamento della storia e della tecnica musicale e teatrale.
- L'esercizio di tutte le funzioni che le venissero demandate in virtù di regolamenti e disposizioni di autorità o per deliberazione dell'Associazione stessa;
- La promozione di incontri, manifestazioni, dibattiti aventi come obiettivo la sempre maggiore diffusione e conoscenza del teatro e della musica;
- L'adesione ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e la collaborazione con enti pubblici e privati;

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo



settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività: a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente del terzo settore la cui attività prevalente è non commerciale, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

Art. 4 DURATA - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Art. 5 ORGANI - Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente

d. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori se necessario

Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali ed esse sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 6 ASSEMBLEA - L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa, è composta da soci fondatori e soci effettivi ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie: essa può svolgersi anche in modalità telematica.

Art. 7 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - La convocazione dell'Assemblea avviene a mezzo comunicazione scritta ed inviata tramite e-mail o fax ad ogni socio, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella Sede Sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere: sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea potrà tenersi sia in presenza che in via telematica.

L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo, anche per richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'Art. 20 c.c. e comunicata via mail alla PEC dell'associazione. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 8 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci, a



2/6
2/11

condizione che siano in regola con il versamento della quota annua. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale; tutti i soci hanno diritto ad un voto ed è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun socio può essere portatore di solo due deleghe.

Art. 9 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA - Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale del diritto di intervento alle Assemblee: egli regola la discussione, controlla l'esito delle votazioni e ne proclama il risultato.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA - Sono compiti dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria:

- a. deliberare sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione dell'associazione;

- 
- b. deliberare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - c. stabilire l'entità della quota associativa annuale sulla base dei bilanci approvati;
 - d. nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
 - e. eleggere eventualmente il revisore o i membri del Collegio dei Revisori e adottare eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - f. decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ovvero i soci riterranno opportuno sottoporre.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. deliberare le modifiche statutarie;
- b. approvare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione e deliberare su eventuali modifiche;
- c. deliberare in merito alla trasformazione dell'Associazione in società di capitali ai sensi della legge 23.03.1981 n° 91 e per gli effetti della legge 18.02.1983 n° 50;
- d. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea.



Art. 11 APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI - Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione, ad eccezione di quelle riguardanti lo scioglimento dell'Associazione di cui al successivo Art. 29, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le delibere sono rese note agli associati con l'affissione nella sede sociale per un tempo non inferiore a giorni 30 decorrente dalla delibera.

E' tuttavia consentito agli associati, in qualunque momento, consultare i libri dell'Associazione.

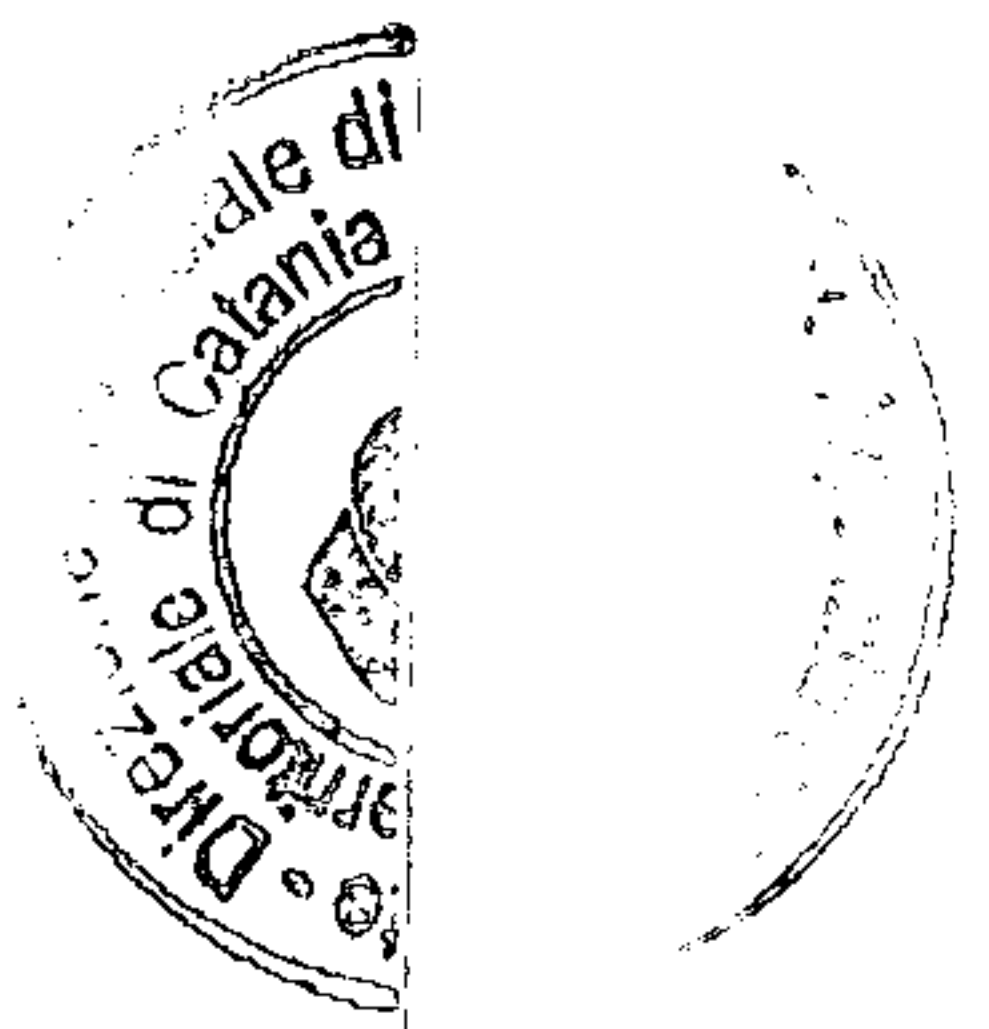
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri: il Presidente, il vicepresidente ed un consigliere. Il numero dei consiglieri può essere elevato fino a quindici. Il Consiglio Direttivo nomina un segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Si riunisce periodicamente e comunque almeno una volta l'anno per l'elaborazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In via straordinaria si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e delle riunioni è redatto apposito verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla

gestione amministrativa e tecnica dell'associazione. Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- 
- a. cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
 - b. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci anche eventualmente delegando un Consigliere a tale funzione;
 - d. predispone e redige i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
 - e. designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
 - f. convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
 - g. delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

Art. 14 IL PRESIDENTE - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa,

BV

AA

coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio.

L'associazione tramite il Presidente, suo legale rappresentante, potrà fare ricorso al credito bancario o a qualsivoglia operazione economica e finanziaria atta a rendere liquidi ed esigibili i propri crediti o necessaria al conseguimento della liquidità indispensabile per il raggiungimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo il Presidente od in caso di sua assenza il Vice presidente, potrà accendere c/c con scopertura bancaria, riscuotere somme, acquistare, vendere o permutare beni mobili ed immobili, etc.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15 IL VICEPRESIDENTE - Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni; allo stesso sono attribuiti in maniera disgiunta dal Presidente i poteri di firma anche su titoli ed assegni di c/c bancario.

ART. 16 IL REVISORE UNICO DEI CONTI - Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori.

Art. 17 SOCI - L'Associazione è aperta a tutte le persone e riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto Sociale apportando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i soci maggiori d'età hanno uguali poteri, diritto di voto e responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'associazione è aperta a tutte le persone, senza distinzione di nazionalità, di razza, di lingua, di opinione o di appartenenza politica.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

I soci in numero indeterminato sono suddivisi in:

- a. **SOCI FONDATORI**. Sono i Soci che hanno costituito l'Associazione; tuttavia tale qualifica non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti agli altri soci.
- b. **SOCI ORDINARI**. Sono i soci che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, nel corso della sua esistenza, per partecipare alla vita sociale ed alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

VV
VA

c. **SOCI ONORARI.** Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione offre, di partecipare alle attività che sono promosse dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 AMMISSIONE - Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a. presentare domanda alla segreteria dell'Associazione, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte e allegando copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
- b. accettare le norme del presente Statuto.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, ed al pagamento della quota associativa; tale ammissione potrà essere deliberata, entro sessanta giorni dal ricevimento, anche da un Consigliere delegato

all'istruttoria che apporrà specifico timbro di conferma sul modulo. In caso di domande di ammissione a Socio di minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro il predetto termine di giorni sessanta decorrente dal ricevimento della domanda, la stessa si intenderà respinta.

Art. 19 DIRITTI DEI SOCI - La qualità di Socio dà diritto di frequentare i locali sociali, partecipare alle manifestazioni, concerti, rassegne organizzate dall'Associazione, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo a proporre allo stesso la rappresentazione o produzione di spettacoli, rappresentazioni o concerti

Art. 20 DECADENZA DEI SOCI - I

Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute non consone allo scopo associativo, o dannose per gli interessi che si prefigge l'Associazione, o che costituiscano ostacolo al buon andamento ed armonia del sodalizio.

Il Socio escluso nulla potrà pretendere nei confronti dell'Associazione.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di Ammonizione e Sospensione.

Art. 21 PATRIMONIO - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo

dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

✓
P
HA

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 BILANCIO - Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve

provinciale

rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 ESERCIZI SOCIALI - Gli esercizi sociali e finanziari iniziano il 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo ed il conto economico.

Art. 24 AVANZI DI GESTIONE - L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

FV
FA

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti,

attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017

ART 25 PERSONALE E VOLONTARI - L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Il volontario, associato o meno, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 26 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, del consiglio direttivo ed il libro soci.

Art. 27 TRASFORMAZIONE - L'Assemblea in sede straordinaria potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione della Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Art. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 29 SCIoglimento - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017. Lo scioglimento potrà essere

FL
FL

deliberato anche a seguito dell'impossibilità del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 30 NORME TRANSITORIE - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 31 NORMA FINALE - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.